

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione I 01/06/1994 n. 5332

legge 109/94 Articoli 26 - Codici 25.1

In tema di appalto di opera pubblica, la stazione appaltante ha l'obbligo di consegnare all'appaltatore l'area destinata all'esecuzione dei lavori libera da impedimenti alla sua piena utilizzabilità provenienti da terzi; pertanto, ove l'obbligato non provveda in tempi ragionevoli alla rimozione degli ostacoli che rendono praticamente impossibile l'inizio o la prosecuzione dei lavori (nella specie, la rimozione di una linea elettrica), l'appaltatore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni (oltre al pagamento dei lavori eseguiti), indipendentemente dalla formulazione di specifiche riserve, che presuppongono la persistenza del rapporto.